

CONTROLLO

Operazioni straordinarie: il conflitto di interessi del revisore nella redazione della perizia di stima

di Emanuel Monzeglio



La dicitura “operazioni straordinarie” riguarda quella serie di operazioni che vedono riconosciuta la loro **straordinarietà nella natura non ricorrente delle stesse** e che vanno ad **incidere sulla struttura** dell’impresa o **sulla modifica** della sua veste giuridica.

In particolare, sono quelle operazioni che prevedono **l’acquisizione di complessi aziendali o di partecipazioni, lo scorporo, l’aggregazione o l’incorporazione** di complessi aziendali o patrimoniali che, per effetto dell’operazione, vengono ceduti, scorporati, incorporati o aggregati.

In tutte le sopra richiamate operazioni straordinarie, sussiste l’interesse dei **soggetti interessati** a procedere ad una **stima del valore** da riconoscere al complesso aziendale, alla partecipazione ceduta o conferita, ai complessi patrimoniali che vengono fusi o scissi per poter trovare un **accordo sul prezzo di cessione** o sui **“pesi” partecipativi da riconoscere** nella compagine sociale della società avente causa dell’operazione.

Oltre al mero interesse dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’operazione straordinaria, vi sono situazioni in cui la **legge prevede** dei veri e propri **obblighi estimativi** volti alla tutela dei soggetti terzi.

Proprio in virtù del fatto che tali obblighi sono **finalizzati alla tutela** dei soggetti terzi, **non possono essere derogati** in nessun modo, anche qualora sussista il consenso unanime di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione straordinaria.

Le norme che sanciscono **l’obbligatorietà della redazione della perizia di stima** sono:

- gli [articoli 2343 e 2465 civ.](#) - salvo quanto previsto dagli [articoli 2343-ter e 2343-](#)

[quater cod. civ.](#) - per quanto concerne i **conferimenti in natura effettuati verso società per azioni o a responsabilità limitata;**

- l'[articolo 2500-ter civ.](#) riguardante la **trasformazione di società di persone in società di capitali;**
- l'[articolo 2501-sexies civ.](#) per quanto riguarda le operazioni di fusione, incorporazione o scissione.

La perizia di stima, fin qui novellata, deve essere **redatta** da un **soggetto iscritto nel registro dei revisori** o da una **società di revisione iscritta nell'apposito albo.**

Sull'importanza della figura dell'esperto chiamato a redigere la perizia di stima, nelle operazioni straordinarie, si è nuovamente **espresso il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 246** dello scorso 29 marzo, ribadendo **l'incompatibilità tra l'incarico di redattore** della perizia di stima ad un **qualsiasi altro incarico di consulenza conferito dalla stessa società.**

A tal proposito è stato richiamato il **Pronto Ordini n. 549/2008** il quale **afferma** chiaramente che **l'esperto**, chiamato a redigere la perizia di stima, doveva **evitare ogni situazione di conflitto di interessi** essendo **incompatibile** - per il professionista incaricato - il **duplice ruolo di tenutario delle scritture contabili e relatore di stima** della società trasformanda.

Nel caso di specie, un Ordine territoriale con il quesito posto il 25 novembre 2021 chiedeva **conferma** dell'orientamento sopra citato (PO n. 549/2008) ovvero la **sussistenza dell'incompatibilità** tra lo svolgimento **dell'incarico avente ad oggetto la redazione della perizia di stima** ai sensi dell'articolo 2500-ter cod. civ. - il capitale sociale risultante dalla trasformazione progressiva (trasformazione di una società di persone in società di capitali) deve risultare dalla relazione di stima - e quello di **consulente avente ad oggetto la tenuta delle scritture contabili.**

Il Consiglio Nazionale, nel rispondere al quesito, in primo luogo **ricorda** che attualmente la norma disciplinante **l'incompatibilità del revisore** è l'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 39/2010](#), il quale dispone espressamente che *"il revisore legale o la società di revisione legale **non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di auto riesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa**".*

Stante il richiamo normativo attualmente in vigore, il CNDCEC **conferma l'incompatibilità tra l'incarico di redazione della stima giurata** - ai sensi dell'[articolo 2500-ter cod. civ.](#) - **e un qualsiasi altro incarico di consulenza** che il **revisore avesse in essere** con la medesima società che conferisce l'incarico di redazione della stima. Il tutto, ad avviso dello scrivente, per poter **garantire la tutela dei soggetti terzi.**